

avverso la sanzione dell'ammenda di e 5.000,00 l'effetto, riduce ad € 1.500,00 la sanzione inflitta alla reclamante seguito gara dell'ammenda inflitta alla reclamante.
Pergocrema/Salernitana del 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 26/DIV del 21.9.2010)